



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 24.02.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Convenzione macerie del 14 maggio 2013 – Rimborso oneri ASM SPA per attività relativa all'intervento della Caserma Pasquali.

Visto il Decreto n. 116 del 20 novembre 2014 del Sindaco del Comune dell'Aquila che conferisce al Segretario Generale del Comune dell'Aquila, avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale – l'incarico di sola gestione delle attività ordinarie in primis quelle del personale, in modo da garantire la fruizione degli istituti contrattuali da parte del personale;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 31736 P-4.8.3.7 del 29/12/2014, con cui si esprime l'intesa sul conferimento temporaneo dell'incarico all'avv. Carlo Pirozzolo per le attività ordinarie;

Visto il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, poi convertito nella legge 24 giugno 2013, n. 71, che all'art. 8, comma 2, dispone la sottoscrizione di accordi fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e le Forze Armate per le attività connesse alla rimozione delle macerie;

Vista la Convenzione stipulata il 14 maggio 2013 fra il Comune dell'Aquila, l'USRA, il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, l'ASM SpA, l'ARTA Abruzzo e la ASL Avezzano, Sulmona, l'Aquila, avente per oggetto le operazioni di selezione e trasporto al sito di Pontignone dei materiali di demolizioni prodotti dall'abbattimento di alcuni edifici pubblici, nel caso di interesse relativi all'interno della Caserma Pasquali;

Visto l'articolo 3, comma 2, che stabilisce i compiti di ASM SpA, ossia la selezione e l'eventuale trasporto delle macerie, nonché il rispristino ambientale della cava di Pontignone;

Visto in particolare l'articolo 4, tabella 1, in cui si evidenzia che la stima degli oneri economici a carico da ASM SpA per l'intervento della Caserma Pasquali è pari a euro 168.251,72;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 3, che prevede i compiti di ASL e ARTA, per quanto di competenza, relativi allo svolgimento delle attività di vigilanza per la corretta gestione dei materiali prodotti dalle demolizioni;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 4, che a seguito dell'esito positivo dei controlli di ASL e ARTA e a seguito della consegna del verbale di fine lavori, l'USRA procede alla verifica della regolarità contabile dei lavori;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 6, che stabilisce la presentazione della rendicontazione da

parte di ASM SpA, alla conclusione di ciascun intervento;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, che stabilisce la consegna dei lavori dell'ultimo intervento entro e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, avvenuta in data 14 maggio 2013, salvo una tacita proroga, se non viene manifestata la disdetta scritta di una delle Parti, entro due mesi dalla scadenza;

Considerata la nota USRA, prot. n.5580 del 13/05/2014, con cui si prende atto che nessuna delle Parti interessate ha comunicato la disdetta della Convenzione e considerato che a seguito dell'Accordo del 7 aprile 2014, fra USRA ed Esercito Italiano, è necessario attivare l'intervento della Caserma Pasquali, la cui conclusione è prevista entro il 7 luglio 2014;

Preso atto della prosecuzione della Convenzione, per permettere le attività di demolizione, selezione e trasporto delle macerie relative all'intervento della Caserma Pasquali;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, che stabilisce il pagamento da parte dell'USRA, previa comunicazione di fine lavori e previa verifica della regolarità contabile della documentazione prodotta;

Vista la nota dell'ASM SpA, prot. n. 735 del 20/06/2014, con cui si comunica l'inizio e la fine delle operazioni di competenza della stessa, previste dalla Convenzione citata, oltre che alla quantità di macerie selezionate e trasportate alla cava ex Teges (Pontignone) pari a 9.217,31 tonnellate;

Visto il verbale di riunione del Tavolo di Coordinamento del 5 giugno 2014, in cui ASL e ARTA attestano che i lavori sono stati svolti in maniera adeguata e coerentemente con il protocollo polveri e in accordo con ASM SpA, garantendo la separazione dei materiali durante le operazioni di selezione successive alla demolizione;

Vista la fine lavori avvenuta in data 24 giugno 2014, asseverata da parte del 6° Reggimento Genio Pionieri – Ufficio Progetti e Direzione Lavori, trasmessa all'USRA con nota n. 11214 del 10/07/2014 da parte del 9° Reggimento Alpini;

Vista l'asseverazione da parte del 6° Reggimento Genio Pionieri – Ufficio Progetti e Direzione Lavori della quantità di macerie trasportate alla cava ex Teges (Pontignone) pari a 9.217,31 tonnellate;

Vista la dichiarazione del 6° Reggimento Genio Pionieri in merito alla regolarità dei lavori eseguiti e quindi da ritenere accettabili da parte dell'Amministrazione, trasmessa all'USRA con nota n. 11214 del 10/07/2014 da parte del 9° Reggimento Alpini;

Constatata la coincidenza della quantità di macerie trasportate fra quanto dichiarato da ASM SpA ed Esercito Italiano;

Vista la fattura n. 51 del 25/06/2014, pari a euro 168.251,72 (IVA inclusa), relativa ai servizi resi per l'intervento della Caserma Pasquali, trasmessa da ASM SpA all'USRA;

Constatata la coincidenza fra l'importo fatturato da ASM SpA e l'importo previsto dalla Convenzione;

Constatata la regolarità dei lavori eseguiti, come riportato dalla già indicata nota del 6° Reggimento Genio Pionieri;

Vista la richiesta DURC del 13/02/2015, prot. n. 34029235, CIP n. 20151839529831, che ha avuto esito regolare in data 19/02/2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di euro 168.251,72 alla ASM SpA per le attività rese nell'ambito dell'intervento della Caserma Pasquali;

Preso atto che il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, stabilisce che, fra le Spese Obbligatorie, la voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" prevista nella Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, è utilizzabile per le attività di rimozione delle macerie;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.1 voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", così come rifinalizzato dal Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di procedere al trasferimento della somma di euro 168.251,72 (centosessantottomiladuecentocinquantuno/72), a favore dell'Aquilana Società Multiservizi SpA – ASM SpA per le attività rese nell'ambito dell'intervento della Caserma Pasquali;
2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.1 voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio", così come rifinalizzato dal Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, poi convertito nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013, all'art. 8, comma 6, giacente sulla contabilità speciale n. 5730.

L'Aquila, 24 febbraio 2015

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
ad interim
Avv. Carlo Pirozzolo

